

**LINEE GUIDA PER L'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

**Istanza di proroga della consegna della tesi**

1. Limitatamente a quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca l'istanza dovrà pervenire entro la data indicate nello scadenziario dello specifico ciclo.

**Giudizio del Collegio docenti e ammissione alla valutazione esterna**

1. Il Collegio docenti entro 15 giorni prima della conclusione del corso valuta l'attività complessiva, riassunta nella relazione, svolta dal dottorando nel triennio ed esprime il proprio giudizio ai fini dell'ammissione alla valutazione della tesi da parte dei valutatori.

2. Tale giudizio va inserito nella procedura informatica.

**Requisiti dei Valutatori**

1. Possono assumere la funzione di valutatori:

a. Docenti, italiani o stranieri, esterni all'Ateneo e agli Atenei convenzionati, che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato.

b. Esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri non convenzionati con il dottorato o, se convenzionati, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione.

2. I nominativi dei valutatori possono essere inseriti, su richiesta del dottore di ricerca, nel certificato attestante il conseguimento del titolo.

**Individuazione dei Valutatori e certificazione**

1. I valutatori sono designati dal Collegio docenti secondo i tempi e le modalità stabilite da ogni corso di dottorato e comunque, entro e non oltre, 15 giorni prima della conclusione del corso.

2. I valutatori devono essere almeno tre per ciascun dottorando (due effettivi e un supplente) e possono svolgere tale funzione per più candidati.

3. Entro la conclusione del corso i nominativi dei valutatori sono inseriti, a cura del corso di dottorato, nella procedura informatica di Ateneo. I valutatori hanno accesso a un sito personale per accettare di effettuare la valutazione.

4. I valutatori non sono retribuiti. Al termine della valutazione riceveranno, su richiesta, un'attestazione dell'attività svolta.

**LINEE GUIDA PER L'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

**Tempi della Valutazione**

1. Entro la conclusione del corso i dottorandi devono inserire la tesi nella procedura informatica.
2. I valutatori hanno 30 giorni di tempo per la valutazione dalla data di accettazione, e sono sollecitati in automatico prima della scadenza. L'eventuale sostituzione di un valutatore con il supplente avviene su richiesta del supervisore/coordinatore.

**Invio della valutazione**

1. La valutazione è inserita dai valutatori nella procedura informatica secondo la scheda prestabilita.
2. Hanno accesso alla valutazione il dottorando, il supervisore e il coordinatore del corso di Dottorato.

**Commissione Esame Finale**

1. Alla Commissione per l'esame finale è pertanto consegnato tramite procedura informatica il giudizio del Collegio, la tesi, la relazione del dottorando, firmata dallo stesso e dal supervisore, sulle attività svolte e sulle pubblicazioni e il giudizio analitico dei valutatori
2. Non possono far parte della Commissione i supervisori.
3. La Commissione non può essere costituita soltanto da componenti del Collegio.
4. Nel caso in cui il Collegio docenti ravvisi la necessità di designare più di una Commissione deve motivarlo.
5. La Commissione può invitare alla discussione i valutatori di cui all'art. 30.

**Ammissione all'Esame Finale**

1. I valutatori propongono l'ammissione del dottorando all'esame finale.
2. I valutatori possono richiedere minime correzioni/integrazioni che non comportano il rinvio dell'ammissione all'esame finale.
3. I valutatori possono proporre il rinvio dell'ammissione all'esame finale se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il dottorando, nel caso di cui al punto 3, dispone del tempo che ritiene necessario, ma comunque di non più di 6 mesi, per rivedere la tesi e rispondere alle richieste di integrazione o correzioni.
5. In ogni caso al termine dei 6 mesi il dottorando viene ammesso all'esame finale con un nuovo giudizio dei valutatori.

**LINEE GUIDA PER L'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

6. Il Coordinatore o l'organo designato dal Corso svolge funzioni di raccordo tra il dottorando e i valutatori, anche nel caso di proposta di rinvio da parte di un solo valutatore.

**Deposito della tesi**

1. I dottorandi, a seguito delle eventuali modifiche suggerite dai valutatori, depositano la tesi definitiva in formato digitale entro 30 giorni dalla proposta di ammissione all'esame finale da parte dei valutatori e, comunque non oltre il 30 novembre, per essere ammessi alla prima sessione e il 31 maggio, per essere ammessi alla seconda sessione.

2. La tesi depositata in formato digitale deve essere approvata dal supervisore prima di essere resa disponibile ai Commissari.

3. Le tesi per le quali i valutatori non hanno richiesto modifiche si considerano definitive nella loro prima presentazione e non devono essere ricaricate; è fatta salva la possibilità per i dottorandi di apportarvi modeste revisioni editoriali.

4. Le tesi sono trasmesse automaticamente all'archivio istituzionale aperto dell'Ateneo e alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

**Discussione Tesi**

1. Sono previste due sessioni per la discussione della tesi: dicembre-marzo e giugno-ottobre.

2. La discussione della tesi, su richiesta motivata dei commissari e/o del candidato e autorizzazione del Rettore, può avvenire in video conferenza. Il Presidente e il Segretario devono essere in presenza.

**Proprietà intellettuale**

1. I valutatori dichiarano nella procedura informatica di tenere confidenziali le informazioni contenute nella tesi e di cui vengono a conoscenza.

**Doctor Europaeus**

1. Le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere fatte da almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi è discussa che sono pertanto i valutatori di cui sopra.

2. La composizione della Commissione segue le regole dell'art. 31 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca, ma almeno un membro della commissione giudicatrice deve

**LINEE GUIDA PER L'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

appartenere ad un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi è discussa e deve essere un docente afferente ad un'università di un paese dell'Unione Europea .

3. Parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi è discussa.

4. La ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione Europea.

5. I docenti stranieri che valutano le tesi devono inoltre essere diversi dal docente membro della commissione d'esame finale.

6. Le procedure seguono la tempistica di cui sopra.

**Accordi di cotutele di tesi**

1. I dottorandi con cotutele di tesi incoming seguono le regole dell'Università di prima immatricolazione o quelle stabilite nell'accordo di cotutela se diverse.

2. I dottorandi con cotutele di tesi outgoing seguono le regole di cui sopra o quelle stabilite nell'accordo se diverse.

3. Le procedure seguono la tempistica di cui sopra per quanto compatibile.

**Dottorati internazionali**

1. I dottorandi iscritti a dottorati internazionali seguono le procedure per l'esame finale stabilite dall'accordo di collaborazione.

2. Le procedure seguono la tempistica di cui sopra per quanto compatibile.